

**Allegato "A" all'atto Repertorio n. 3093 e Raccolta n. 2263**—

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**—

E costituita una fondazione denominata "Fondazione Corriere—  
del Giorno" con sede in Roma, via Mario Bianchini 51. La sua—  
durata è illimitata.—

**ART. 2 - SCOPI**—

La Fondazione ha quale scopo esclusivo lo studio, la ricerca  
scientifica, l'educazione e l'istruzione nell'ambito della  
informazione.—

In particolare la Fondazione ha lo scopo di tenere viva e  
sostenere l'attività editoriale per onorare il passato della  
storica testata giornalistica Corriere del Giorno fondata nel  
1947 ad opera ed iniziativa dei soci-giornalisti Franco de  
Gennaro, Egidio Stagno, Franco Ferraiolo e Giovanni  
Acquaviva .—

La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale  
permanente ed aperta al pubblico, snodo di alta divulgazione  
editoriale ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali,  
arte, costume, scienza e tecnica, multimedialità e  
comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate  
individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate.—

La Fondazione intende svolgere la propria attività ,  
sostenendo e garantendo la totale autonomia della testata  
giornalistica e dei suoi giornalisti ed autori anche quale  
riferimento per i processi produttivi di quotidiani, stampa e  
mezzi di comunicazione in genere, attraverso anche una serie  
di iniziative, distinte e complementari, che comprendono la  
catalogazione, l'aggiornamento e la pubblicazione  
dell'archivio storico, nonché la salvaguardia e la  
valorizzazione delle fonti archivistiche e documentarie  
relative all'attività e, più in generale, all'attività del  
mondo editoriale e giornalistico.—

**ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**—

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra  
l'altro:—

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il  
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza  
l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e  
mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione  
in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in  
diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni  
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici  
registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate  
opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della  
Fondazione;—

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,  
locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;—

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a  
terzi di parte delle attività editoriali della testata  
giornalistica Corriere del Giorno fondato nel 1947 nonché di

studi specifici e consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali;-----

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;-----

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;-----

g) erogare premi e borse di studio;-----

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;-----

i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi, della multimedialità e in genere e della diffusione a mezzo world wide web;-----

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

#### **ART. 4 PATRIMONIO**-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;-----

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----

- dai contributi dei benemeriti;-----

- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;-----

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o internazionali.-----

#### **ART. 5 FONDO DI GESTIONE**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito :  
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;  
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;  
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;  
- da contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Partecipanti Fondatori, dai Benemeriti, dai Partecipanti;  
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ART. 6 FONDATORE PROMOTORE**

È Fondatore Promotore, Antonio de Gennaro, giornalista professionista.

#### **ART. 7 PARTECIPANTI FONDATORI E PARTECIPANTI**

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato: periodo non inferiore per il Partecipante Fondatore ad un triennio.

#### **ART. 8 PARTECIPANTI ESTERI**

Possono essere nominati Partecipanti Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

**ART. 9 PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE**

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

**ART. 10 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio dei Benemeriti
- il Revisore dei Conti.

**ART. 11 PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione che presiede egli stesso, e dura in carica a vita. Nomina altresì il Presidente del Consiglio dei Benemeriti.

Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo. Ha la rappresentanza legale generale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi componenti un Vicepresidente che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

**ART. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, a vita ed elettivi, non inferiore a tre e non superiore a quindici.

a) Consiglieri a vita

Sono Consiglieri a vita i Fondatori e successivamente i successori da loro designati, scelti tra i rispettivi discendenti in linea retta.

In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica

(morte, dimissioni o altra causa), essi hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore nel Consiglio, il quale è Consigliere a vita. Ciascun Consigliere a vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore ai sensi del comma precedente.

La nomina del successore a vita o del sostituto temporaneo di un Consigliere a vita dovrà, peraltro, essere approvata dai Consiglieri a vita in carica con deliberazione a maggioranza semplice.

Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, provvederanno in sua vece, con voto a maggioranza semplice, i Consiglieri a vita in carica.

b) Consiglieri elettivi

I Consiglieri elettivi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Vengono nominati dal Consiglio dei Benemeriti a maggioranza, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto. Qualora un Consigliere elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione, può essere cooptato al suo posto dal Consiglio di Amministrazione un Consigliere, destinato a rimanere in carica per il tempo residuo del mandato dei Consiglieri elettivi in carica.

### **ART. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

Dovrà altresì essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata o a mezzo Pec (posta elettronica certificata) almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, per telegramma almeno un giorno prima.

Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall'art. 17, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi in audioconferenza o videoconferenza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio stesso.

### **ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina le attività da svolgere nel quadro degli indirizzi indicati dal Consiglio dei Benemeriti, nel rispetto degli scopi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente come da art. 7 dello Statuto;

- Il Consiglio può con propria deliberazione nominare un direttore o segretario generale della Fondazione e ne stabilisce i compiti;

- gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;

- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredita e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

- determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;

- individua le aree di attività della Fondazione;

- delibera la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni o Associazioni;

- approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse;

- determina la misura del contributo annuale dei soci e quello "una tantum" per l'ammissione al Consiglio dei Benemeriti, ai sensi dell'art. 12;

- delibera le modifiche dello Statuto a norma dell'art. 16;

- partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell'art. 17;

- delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti;

- nomina i membri del Consiglio dei Benemeriti;

- approva le domande di ammissione al Consiglio dei Benemeriti per i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 11.

- Il Consiglio d'Amministrazione può con propria deliberazione istituire il Comitato esecutivo, composto da tre membri, tra cui il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

- Il Comitato esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con

mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

• Al Comitato esecutivo compete altresì la nomina del Revisore dei Conti della Fondazione.

#### **ART. 15 ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

#### **ART. 16 CONSIGLIO DEI BENEMERITI - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio dei Benemeriti è composto da:

- a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nel campo della cultura, dell'informazione, dell'impresa, delle professioni, del sociale;
- b) coloro che versino alla Fondazione un contributo annuale o "una tantum" (da cui si intende esclusa la dotazione iniziale all'atto della costituzione) nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali in qualità di "Benemeriti", il rappresentante dai medesimi enti designato sarà membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'ambito dei componenti elettivi del Consiglio stesso.

Le nomine e le domande di ammissione sono sottoposte al vaglio del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, ultima parte.

Il Consiglio dei Benemeriti dovrà essere sempre composto da

almeno tre membri. Laddove il numero dei componenti si riducesse al di sotto di tale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla sua reintegrazione.

**ART. 17 CONSIGLIO DEI BENEMERITI - FUNZIONAMENTO**

Il Consiglio dei Benemeriti è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale lo convoca con ragionevole preavviso almeno una volta all'anno, fissando una prima e una seconda convocazione. Il Consiglio è convocato altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri.

Il Consiglio dei Benemeriti è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre membri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva la maggioranza qualificata di cui all'art. 17.

Hanno diritto di voto tutti i Consiglieri; i Consiglieri elettivi di cui alla categoria sub b) con contribuzione annuale, solo se in regola con il pagamento del contributo. — La qualità di membro del Consiglio dei Benemeriti si perde in caso di:

- 1) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) recesso volontario motivato da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- 3) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo.

**ART. 18 CONSIGLIO DEI BENEMERITI | COMPETENZA**

Il Consiglio dei Benemeriti promuove le attività istituzionali della Fondazione previste dall'art. 2, da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali.

Il Consiglio dei Benemeriti provvede all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando, anche fuori dal proprio ambito, i Consiglieri elettivi, secondo quanto disposto dall'art.8.

Partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione a norma dell'art. 17.

**ART. 19 REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili o tra Società di Revisione iscritte nel relativo Albo.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



